COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 320 final

2021/0225 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia finché non saranno adottati dall'UE e dalla Tunisia nuovi documenti congiunti aggiornati

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione che proroga le priorità strategiche UE-Tunisia finché non saranno adottati dall'UE e dalla Tunisia nuovi documenti congiunti aggiornati.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (l'"accordo di associazione"), è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1° marzo 1998. L'accordo di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Tunisia. L'accordo è inteso a:

– costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;

– creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

– sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità della Tunisia e del popolo tunisino;

– incoraggiare l'integrazione nel Magreb favorendo gli scambi e la cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione;

– promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

2.2. Il consiglio di associazione

È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo di associazione e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo della Repubblica tunisina, dall'altra.

Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Repubblica tunisina, secondo le disposizioni del suo regolamento interno.

Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare opportune raccomandazioni.

2.3. L'atto previsto del consiglio di associazione

Il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia 2018-2020 finché non saranno adottati dall'UE e dalla Repubblica tunisina nuovi documenti congiunti aggiornati. A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione, la decisione sarà adottata di comune accordo tra le parti e potrà essere adottata mediante procedura scritta, previo accordo di ambo le parti.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che l'Unione europea dovrà assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione in merito all'adozione di una decisione riguardante la proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia si basa sul testo della decisione allegata alla presente decisione.

Con la decisione n. 1/2018 del consiglio di associazione del 9 novembre 2018, l'UE e la Tunisia hanno definito di comune accordo le priorità strategiche per il periodo 2018-2020 al fine di sostenere e rafforzare la transizione democratica e lo sviluppo socioeconomico in Tunisia.

Nel quadro del processo di rinnovo del partenariato dell'UE con il vicinato meridionale attualmente in corso e a seguito dell'adozione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), per il 2021 sono previste l'elaborazione e l'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati con i paesi del vicinato meridionale, compresa la Tunisia. In tale contesto e per evitare un divario tra la scadenza delle priorità strategiche UE-Tunisia e l'adozione di nuove priorità, è nell'interesse delle parti prorogare le attuali priorità strategiche fino all'adozione di nuove priorità aggiornate.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*".[1]

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici poiché prorogherà le attuali priorità strategiche finché non saranno adottati nuovi documenti congiunti aggiornati.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del consiglio di associazione apporterà modifiche al periodo di validità delle priorità strategiche UE-Tunisia e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2021/0225 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia finché non saranno adottati dall'UE e dalla Tunisia nuovi documenti congiunti aggiornati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1º marzo 1998[2].

(2) Le priorità strategiche UE-Tunisia sono state adottate dal consiglio di associazione il 9 novembre 2018[3].

(3) In uno scambio di lettere, le parti hanno ribadito la validità delle priorità strategiche UE-Tunisia quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.

(4) A norma dell'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(5) Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga le priorità strategiche finché non saranno adottati dall'UE e dalla Tunisia nuovi documenti congiunti aggiornati.

(6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

[2] DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).

[3] Decisione n. 1/2018 del consiglio di associazione UE-Tunisia del 9 novembre 2018 relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia finché non saranno adottati dall'UE e dalla Tunisia nuovi documenti congiunti aggiornati, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Tunisia accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente